



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZI PER IL CITTADINO

Allegato A)

CONVENZIONE D'USO DELLA SALA AYRTON SENNA PRESSO L'AUTODROMO INTERNAZIONALE "ENZO E DINO FERRARI" DI IMOLA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

tra:

la Società IF ImolaFaenza Tourism Company S.c.a.r.l., con sede in Piazza Ayrton Senna da Silva n. 2, 40026 Imola, P.Iva 00693671208 – CF 04044300376 – nella persona di _____, in qualità di concessionario di locali presso l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, di seguito denominato "comodante";

e il

il Comune di Imola, C.F. 00794470377, con sede in P.zza Matteotti n. 4, di seguito denominato "comodatario", nella persona del Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità, dott. Daniele Campalto, che interviene nel presente atto per conto e nell'esclusivo interesse del Comune in esecuzione della deliberazione di G.C. n. __ del _____;

PREMESSO:

- che il Comune di Imola intende offrire a coloro che lo desiderino la possibilità di contrarre matrimonio con rito civile e di costituire l'unione civile, oltre che nelle sedi indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 08/11/2022, anche presso l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola che rappresenta una location particolarmente suggestiva per eventi e un luogo di particolare valore storico e sentimentale per gli appassionati di sport, di motori e di musica a livello mondiale;

- che con comunicazione prot. 397/23, come recepito nel contratto di concessione, il Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – CON.AMI consente al concessionario IF ImolaFaenza Tourism Company che la parte di immobile individuata nella Sala Ayrton Senna venga concesso al Comune di Imola per l'attivazione di un Ufficio decentrato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civile fuori dalla Sede istituzionale compatibilmente con le diverse finalità dei locali concessi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità.

Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta per l'istituzione di un Ufficio di Stato Civile atto alla sola celebrazione di matrimoni civili e di unioni civili di cui al vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili, la sala Ayrton Senna, Piazza Ayrton Selva da Silva n. 2.

La disponibilità della sala è concessa per le celebrazioni rispettivamente:

- per i mesi da ottobre a marzo, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana;
- per i mesi da aprile a settembre, nelle giornate di martedì e mercoledì di ogni settimana.

ARTICOLO 2 - Destinazione d'uso.

Gli ambienti oggetto di comodato saranno utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili.

Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento della o delle cerimonie, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

ARTICOLO 3 - Condizioni e tariffe

Con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale sono stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.

La tariffa copre il costo del servizio offerto dal Comune di Imola per la celebrazione del rito civile o unione civile.

Al comodante potranno venire riconosciuti esclusivamente i costi di allestimento, accoglienza, sorveglianza e pulizia della sala al termine delle cerimonie.

L'allestimento da garantire per ogni celebrazione è il seguente:

- 1) un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
- 2) n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi e una per ciascuno dei testimoni;
- 3) n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante;
- 4) n. 10 sedie per gli ospiti.

Ulteriori allestimenti o addobbi potranno essere concordati tra i richiedenti e il comodante.

ARTICOLO 4 - Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l'unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico; pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il comodante dovrà perciò adottare le misure necessarie affinché non vi sia impedimento a chicchessia all'accesso o alla permanenza nel luogo di celebrazione.

ARTICOLO 5 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune.

In relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale è

concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi".

ARTICOLO 6 - Responsabilità ed obbligazioni del privato.

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile e le eventuali spese straordinarie sono a carico del comodante.

Il piano di emergenza è responsabilità del comodante. Nel corso delle cerimonie dovrà essere garantito un servizio di vigilanza idoneo a garantire l'eventuale gestione delle emergenze con personale in possesso di idonea preparazione e altresì dovrà essere garantita l'assenza di barriere architettoniche.

ARTICOLO 7 - Restituzione

Al termine di ogni celebrazione il locale rientra nella piena disponibilità del comodante e potrà essere destinato ad altro uso.

ARTICOLO 8 – Modifica.

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 9 – Durata.

La durata del presente contratto è convenuta in **anni tre**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Può essere rinnovato per uguale periodo, previa semplice proposta del Comune comodatario entro sessanta giorni dalla scadenza e accettazione del comodante entro trenta giorni.

Le parti possono convenire consensualmente termini diversi da quelli previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 10 - Avvio e decadenza.

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti e al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

È facoltà delle parti di recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con il preavviso di 6 (sei) mesi.

ARTICOLO 12 – Controversie.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Bologna

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. n. 07.03.2005, n. 82, il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2023 come segue:

Per la Società IF ImolaFaenza Tourism Company

Per il Comune di Imola

Il Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità
